

P.U. 275-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

dott. Alessandro Longobardi	Presidente
dott. Francesco Ambrosio	Giudice
dott.ssa Giulia Caliarì	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 275-1/2025**
promosso da

FABIO BRAMBILLA (C.F.: BRMFBA69R02F205W) nato a Milano il 2 ottobre 1969 **E MARIA MARVULLI (C.F. MRVMRA74P44F205V)**, nata a Milano il 4 settembre 1974 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Concetta Scerra (C.F.: SCRLSN86T49C927I)

Conclusioni nell'interesse di Fabio Brambilla e Maria Marvulli:

“CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggetti per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio disciplinata dagli articoli 268 e seguenti del Codice della Crisi e dell'insolvenza, di voler emettere decreto di apertura della liquidazione e per l'effetto nominare il liquidatore, nonché adottare ogni necessario ed opportuno provvedimento; disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei Ricorrenti da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore; disporre idonea pubblicità alla domanda ed al provvedimento; dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali; fissare nel termine di 36 mesi a decorrere dal decreto di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione controllata.”



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato il 4 settembre 2025, Fabio Brambilla e Maria Marvulli hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
 - l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
 - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
 - l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
 - la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Daniele Enrico Paci, il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;



- indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Fabio Brambilla e Maria Marvulli risiedono da oltre un anno a Cinisello Balsamo (MI): il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che i ricorrenti non hanno mai svolto attività di impresa, né riveste la qualifica di soci illimitatamente responsabili.

Conseguentemente, Fabio Brambilla e Maria Marvulli non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 239.879,02 (di cui € 222.514,81 in comune, € 12.760,65 facenti capo a Fabio Brambilla ed € 4.603,56 facenti capo a Maria Marvulli), e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da un reddito da lavoro di € 1.300,00 netti mensili (per 14 mensilità) per Fabio Brambilla, nonché da un reddito da lavoro di € 660,00 netti mensili (per 13 mensilità), da enfiteusi per la quota di 1/6 su immobili siti nel Comune di Irsina (identificati catastalmente al Foglio 1, Particella 19, Sub. 169 – Vigneto), nonché dall'autovettura Mazda De 14J2 targata DR347GW, immatricolata il 31.07.2008 per Maria Marvulli;
- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo,



pari a € 9.720,00, oltre la tredicesima e la quattordicesima dei debitori, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 5.140 circa (da imputare in percentuale all'attivo di ciascuno);

- i ricorrenti devono essere autorizzati all'utilizzo dell'autovettura Mazda De 14J2 targata DR347GW in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Fabio Brambilla e Maria Marvulli.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore, l'avv. ANNALISA RATTINI (C.F. RTTNLS69A46F205N) con studio in Monza, via Antonio Passerini Gambacorti n.9, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di FABIO BRAMBILLA, nato a Milano il 02.10.1969 (C.F. BRMFBA69R02F205W) e MARIA MARVULLI, nata a Milano 04.09.1974 (C.F. MRVMRA74P44F205V).

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Giulia Caliri**.

NOMINA Liquidatore l'avv. **Annalisa Laura Rattini** (C.F. RTTNLS69A46F205N) con studio in Monza, via Antonio Passerini Gambacorti n.9.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.



AUTORIZZA i debitori ad utilizzare l'autovettura Mazda De 14J2 targata DR347GW,

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;



- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 01.10.2025.

Il Giudice Estensore
dott.ssa Giulia Caliarì

Il Presidente
dott. Alessandro Longobardi

